DECISIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO, NONCHÉ DEL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ELLENICA

del 16 dicembre 1980

che fissa il regime applicabile il 1° gennaio 1981 agli scambi della Grecia con l'Egitto per i prodotti di competenza di detta Comunità

(80/1330/CECA)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO, NONCHÉ DEL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ELLENICA,

considerando che gli Stati membri hanno concluso tra loro il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio ;

considerando che il 12 dicembre 1980 è stato firmato il protocollo all'accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica araba d'Egitto (1), in appresso denominati rispettivamente « protocollo » e « accordo », per tener conto dell'adesione della Repubblica ellenica ;

considerando che a decorrere dal 1° gennaio 1981 e in attesa dell'entrata in vigore del protocollo è opportuno, tenendo conto delle disposizioni di quest'ultimo, che gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio fissino il regime applicabile agli scambi della Grecia con l'Egitto in modo autonomo,

d'accordo con la Commissione,

DECIDONO :

Articolo 1

A decorrere dal 1° gennaio 1981 e fino all'entrata in vigore del protocollo, il regime applicabile agli scambi della Grecia con l'Egitto è quello che risulta dalle disposizioni dell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano le misure necessarie all'esecuzione della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 16 dicembre 1980.

Il Presidente

Colette FLESCH

(1) GU n. L 316 del 12. 12. 1979, pag. 2.

ALLEGATO

Condizioni particolari di applicazione dell'accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica araba d'Egitto, a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica

Articolo 1

Per i prodotti oggetto dell'accordo la Repubblica ellenica abolisce gradualmente i dazi doganali all'importazione applicabili ai prodotti originari dell'Egitto, secondo il calendario seguente :

— il 1° gennaio 1981, ciascun dazio è ridotto al 90 % del dazio di base ;

— il 1° gennaio 1982, ciascun dazio è ridotto all'80 % del dazio di base ;

— le altre quattro riduzioni del 20 % ciascuna sono effettuate il :

 — 1° gennaio 1983,

 — 1° gennaio 1984,

 — 1° gennaio 1985,

 — 1° gennaio 1986.

Articolo 2

Il dazio di base cui si devono applicare le successive riduzioni di cui all'articolo 1 corrisponde, per ciascun prodotto, al dazio effettivamente applicato il 1° luglio 1980 dalla Repubblica ellenica nei confronti dell'Egitto.

Articolo 3

1. La Repubblica ellenica abolisce gradualmente le tasse di effetto equivalente a dazi doganali all'importazione sui prodotti originari dell'Egitto, secondo il seguente calendario :

— il 1° gennaio 1981, ciascuna tassa è ridotta al 90 % dell'aliquota di base ;

— il 1° gennaio 1982, ciascuna tassa è ridotta all'80 % dell'aliquota di base ;

— le altre quattro riduzioni del 20 % ciascuna sono effettuate il :

 — 1° gennaio 1983,

 — 1° gennaio 1984,

 — 1° gennaio 1985,

 — 1° gennaio 1986.

2. L'aliquota di base cui si devono applicare le successive riduzioni di cui al paragrafo 1 corrisponde, per ciascuno prodotto, a quella applicata dalla Repubblica ellenica il 31 dicembre 1980 nei confronti della Comunità a nove.

3. Qualsiasi tassa di effetto equivalente a un dazio doganale sulle importazioni, istituita con decorrenza dal 1° gennaio 1979 negli scambi tra la Grecia e l'Egitto, è abolita il 1° gennaio 1981.

Articolo 4

Se la Repubblica ellenica sospende o riduce i dazi o le tasse di effetto equivalente sui prodotti importati dalla Comunità a nove prima delle scadenze fissate nel calendario, essa deve anche sospendere o ridurre allo stesso livello i dazi o le tasse di effetto equivalente applicabili ai prodotti originari dell'Egitto.

Articolo 5

1. I depositi cauzionali all'importazione e i pagamenti in contanti in vigore in Grecia al 31 dicembre 1980 per le importazioni dei prodotti originari dell'Egitto sono progressivamente aboliti nel corso di un periodo di tre anni dal 1° gennaio 1981.

Le aliquota dei depositi cauzionali all'importazione e dei pagamenti in contanti sono ridotte secondo il calendario seguente :

— 1° gennaio 1981 : 25 %,

— 1° gennaio 1982 : 25 %,

— 1° gennaio 1983 : 25 %,

— 1° gennaio 1984 : 25 %.

2. Se la Repubblica ellenica riduce, nei confronti della Comunità a nove, l'aliquota dei depositi cauzionali all'importazione o dei pagamenti in contanti ad un ritmo più veloce rispetto al calendario di cui al paragrafo 1, essa applica la stessa riduzione nei confronti delle importazioni dei prodotti originari dell'Egitto.